

sent. n. 74/2024

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO

In composizione monocratica, nella persona del
Consigliere Giuseppe Di Benedetto, in funzione di
Giudice Unico delle pensioni,
visto l'atto introduttivo del giudizio;
esaminati gli altri atti e i documenti tutti di
causa;

Uditi all'udienza tenuta in data 13 novembre 2023,
con l'assistenza del segretario dott.ssa Nadia Bruno,
l'Avv. Igor Dattola con delega scritta
dell'Avv. Giuseppe Leotta per il ricorrente, l'Avv.
Filippo Mangiapane per l'Inps.
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 78348 del Registro di
Segreteria, proposto da Sig.ra XX (C.F.
omissis), nata a omissis il omissis ed ivi
residente alla Via omissis, rappresentata e
difesa dall'Avv. Giuseppe Leotta (C.F.
LTTGPP75D26H224A), con studio in Roma, Via Buccari

n. 3 (fax: 06/233239808) ed elettivamente domiciliata presso la casella PEC del predetto avvocato, giuseppeleotta@legalmail.it;

CONTRO

l'I.N.P.S. - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (CF: 80078750587), con sede in Roma alla Via
Ciro il Grande n. 21 – in persona del Presidente pro tempore rappresentato e difeso nel presente giudizio dall'Avv. Filippo Mangiapane (codice fiscale: MNG-FPP64T25F158Q, P.e.c.
avv.filippo.mangiapane@postacert.inps.gov.it), con il quale è elettivamente domiciliato in Roma, alla Via Cesare Beccaria n. 29;

FATTO

1. Con ricorso in epigrafe la ricorrente, già in servizio presso l'Accademia Nazionale di Danza di Roma e titolare di pensione di anzianità gestione CPTS - iscr n. 50151841 a decorrere dal 1° novembre 2014, ha chiesto di:
“accertare e dichiarare, ora per allora, il diritto della Sig.ra XX alla determinazione del trattamento pensionistico ad essa spettante nei termini riferiti in seno al presente ricorso (e, cioè, tenendo conto anche della contribuzione c.d.

“aggiuntiva” versata per il periodo 01/11/2013-31/10/2014);

- per l’effetto, condannare l’I.N.P.S. a corrispondere alla Sig.ra XX il trattamento pensionistico nella misura ad essa dovuta per legge e a corrispondere altresì la differenza fra quanto ad essa spettante e quanto da essa effettivamente percepito dal 01/11/2014 sino alla definizione del presente giudizio.

Con vittoria di spese, diritti ed onorari».”.

Parte attrice ha rappresentato che:

- è stata dipendente dell’Accademia Nazionale di Danza di Roma prestando attività lavorativa come “assistente amministrativo” sino al collocamento in quiescenza intervenuto in data 31/10/2014, è stata altresì dirigente dell’O.S. “Unione Artisti – UNAMS dal 01/11/2013 al 31/10/2014;
- per effetto del decreto n. 1552 emesso in data 08/10/2013 dal Presidente della succitata Accademia, era collocata in distacco sindacale a far data dal 01/11/2013 sino al 31/10/2014 e, di conseguenza, esonerata dal servizio mantenendo tuttavia il diritto al trattamento eco-

nomico;

- con comunicazione prot. n. 108/2013 del 25/11/2013 la già menzionata O.S. ha comunicato all'I.N.P.S. (gestione ex INPDAP) la volontà di avvalersi, dal mese di novembre 2013, della previsione contenuta nel D.lgs. n. 564/1996 che consente ai lavoratori collocati in distacco sindacale retribuito – come la Sig.ra XX – di versare una contribuzione aggiuntiva rispetto a quella versata dal datore di lavoro (nel caso di specie, dall'Accademia Nazionale di Danza), tale da incidere sul calcolo della pensione da liquidare dall'avvenuto collocamento in quiescenza;
- l'O.S. "Unione Artisti – UNAMS" ha, pertanto, richiesto di essere autorizzata al versamento della contribuzione sulla retribuzione aggiuntiva corrisposta alla Sig.ra XX dal 01/11/2013 al 31/12/2013 nonché dal 01/01/2014 al 31/10/2014;
- l'I.N.P.S., in conformità a quanto previsto dalla nota operativa n. 13 del 26/07/2010, con note del 02/04/2014 e del 28/01/2015 ha comunicato alla predetta O.S. (nonché all'odierna

ricorrente) l'autorizzazione al versamento della contribuzione aggiuntiva sulla base degli importi risultanti dal CUD di cui agli esercizi di riferimento, rispettivamente pari a € 3.000,00 (per il periodo 01/11/2013-31/12/2013) ed a € 15.000,00 (per il periodo 01/01/2014-31/10/2014);

- attesa l'intervenuta autorizzazione, l'O.S. "Unione Artisti – UNAMS" ha, pertanto, versato i contributi aggiuntivi per il periodo d'interesse;

- in data 24/02/2014, l'odierna ricorrente ha presentato domanda di c.d. "pensione anticipata" (ex anzianità) indicando il 31/10/2014 come data di cessazione dal servizio;

- l'I.N.P.S., con atto n. 103201500008340/pratica n. 103201400026177, ha accolto la domanda collocando la Sig.ra XX in quiescenza a far data dal 01/11/2014 con un trattamento calcolato sulla base del c.d. sistema misto e quantificato nella misura di € 19.526,85 annui lordi, senza però tener conto dei contributi aggiuntivi versati su base volontaria.

Nel merito ha dedotto che l'Istituto previdenziale ha, con ogni evidenza, erroneamente determinato l'importo della pensione da erogare alla Sig.ra XX, non ricomprendendo nella base di calcolo la contribuzione aggiuntiva regolarmente versata per il periodo 01/11/2013-31/10/2014; da ciò discende la necessità di rideterminare, ora per allora, l'ammontare lordo annuo del trattamento pensionistico con conseguente corresponsione delle differenze fra quanto dovuto e quanto effettivamente percepito.

2. L'Inps si è costituito in giudizio con una memoria con la quale ha dedotto che le Sezioni centrali della Corte dei Conti si sono occupate della questione con diverse pronunce dalle quali è possibile affermare i seguenti principi:

- che i suddetti emolumenti siano computabili esclusivamente nella quota B di pensione di cui all'articolo 13, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503;
- che nel calcolo del trattamento pensionistico del dipendente che ha ricoperto incarichi sindacali retribuiti può essere computata in quota B di pensione soltanto la contribuzione

aggiuntiva versata previa autorizzazione del Fondo pensionistico di appartenenza e nei limiti dell'autorizzazione concessa (solitamente corrispondente alla media della retribuzione presa a base di calcolo per l'imponibile contributivo rapportata in ragione di anno), e non certo l'intera retribuzione aggiuntiva percepita dal pensionato durante il periodo di aspettativa per distacco sindacale;

- nel caso di specie la Sede interpellata, sta operando le opportune verifiche e solo nei suddetti limiti la "contribuzione aggiuntiva" potrebbe entrare nel calcolo del trattamento pensionistico del ricorrente e limitatamente in quota B non essendo percorribile la valorizzazione ai fini pensionistici di tutta la retribuzione effettivamente percepita durante il periodo di distacco sindacale.

L'Istituto ha poi eccepito la prescrizione quinquennale dei singoli ratei.

3.A conclusione dell'odierna udienza, il ricorso è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO

1 Oggetto del contenere è il diritto del dipendente pubblico che ricopre incarichi sindacali, al computo in base pensionabile degli emolumenti percepiti dall'organizzazione sindacale di appartenenza durante i periodi di aspettativa o distacco secondo quanto previsto dall'art. 3, commi 5 e 6 del d. lgs 564/96.

2. Il ricorso è fondato nei termini di cui in motivazione.

Giova richiamare il dato normativo rappresentato dalle citate norme, e segnatamente dall'art. 3, del d. lgs 564/96 che al comma 5 prevede "A decorrere dal mese successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto può essere versata, facoltativamente, una contribuzione aggiuntiva sull'eventuale differenza tra le somme corrisposte per lo svolgimento dell'attività sindacale ai lavoratori collocati in aspettativa ai sensi dell'art. 31 della citata legge n. 300 del 1970 e la retribuzione di riferimento per il calcolo del contributo figurativo di cui all'art. 8, ottavo comma, della citata legge n. 155 del 1981. La facoltà può essere esercitata dalla organizzazione sindacale, previa richiesta di autorizzazione al fondo o regime pensionistico di appar-

tenenza del lavoratore. Il contributo aggiuntivo va versato entro lo stesso termine previsto per la domanda di accredito figurativo di cui al comma 3 ed è pari all'aliquota di finanziamento del regime pensionistico a cui il lavoratore è iscritto ed è riferito alla differenza tra le somme corriposte dall'organizzazione sindacale e la retribuzione figurativa accreditata”, ed al comma 6 “La facoltà di cui al comma 5, per integrare, ai fini pensionistici, la retribuzione base in godimento, può essere esercitata negli stessi termini e con le stesse modalità ivi previste per gli emolumenti e le indennità corrisposti dall'organizzazione sindacale ai lavoratori collocati in distacco sindacale con diritto alla retribuzione erogata dal proprio datore di lavoro”.

Ciò posto in diritto, la giurisprudenza contabile ha precisato che “.. il nuovo concetto generale di quiescibilità, introdotto dalla L. n.335/1995, configura un sistema innovativo, che, superando il criterio tradizionale di ‘tassatività’ di taluni elementi retributivi – che, unici, rimangono a connotare la c.d. ‘quota A’ di pensione, in base al combinato disposto dei menzionati artt.13 D. lgs.

n.503/1992 e 43 DPR n.1092/1973 – consente la computabilità, a fini pensionistici, di altri emolumenti economici, che possono essere ricompresi esclusivamente nella ‘quota B’ di pensione “ (Corte dei conti, Sez I App. sentenza n. 249/2018).

Nello stesso senso giurisprudenza contabile di merito (Sez. Friuli Venezia Giulia, n. 51/2013, confermata da Sez.III App. n. 491/2016)

“un’interpretazione più aderente alla lettera ed alla ratio della norma induce a ritenere che il Legislatore delegato, con l’art. 3, co. 6, del D.Lgs. n. 564/1996 si sia limitato a riconoscere alle organizzazioni sindacali la facoltà di versare, in favore dei propri rappresentanti e dirigenti collocati in posizione di distacco con diritto a retribuzione, una contribuzione “aggiuntiva” idonea ad integrare, ai fini della determinazione di un unico trattamento di pensione (in tal senso va correttamente intesa l’espressione “ai fini pensionistici”), quella già versata dal datore di lavoro sulla retribuzione base. Del resto, considerato il limitato ambito della delega conferita al Legislatore delegato dall’art. 1, co. 39, della legge n. 335/1995, non può fondatamente ritenersi che con la richiamata previsione

normativa si sia voluto introdurre una deroga al criterio generale in virtù del quale concorrono alla formazione della base pensionabile, e dunque, alla determinazione della quota a) di cui all'art. 13 del D.Lgs. n. 502/1993, le sole retribuzioni che, al momento della cessazione dal servizio, abbiano assunto carattere permanente, definitivo e tendenzialmente irrevocabile”.

Ciò premesso, nel caso in esame è incontestato che la ricorrente è stata effettivamente distaccata presso la propria organizzazione sindacale nel periodo di cui sopra e ha percepito la retribuzione (aggiuntiva alla retribuzione lavorativa) nella misura mensile indicata. Così come è incontestato che, con riferimento a tale retribuzione aggiuntiva, l'organizzazione sindacale ha versato i relativi contributi, seguendo la procedura fissata dalla normativa nel già citato art. 3, comma 5.

Ne consegue che la domanda è meritevole di accoglimento e per l'effetto il trattamento pensionistico va rideterminato in conformità alle modalità indicate dalla giurisprudenza contabile richiamata e, segnatamente, con il computo nella quota B di pensione della contribuzione aggiuntiva versata dal-

la ricorrente, non presentando la retribuzione aggiuntiva percepita i requisiti di permanenza e definitività necessari per l'inserimento nella quota a) della pensione.

Sugli arretrati spettanti, vanno corrisposti interessi legali e, nei limiti dell'eventuale maggior importo differenziale, la rivalutazione monetaria.

3. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo. Nulla per le spese del giudizio.

PER QUESTI MOTIVI

la Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti per il Lazio, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso in epigrafe nei termini di cui in motivazione. Liquidare le spese di lite in favore del ricorrente in euro

1.000,00, oltre oneri accessori.

Nulla per le spese del giudizio.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 52 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" (Codice della privacy), e dell'art. 22, comma 1, del decreto

legislativo n. 101/2018, a tutela dei diritti e della dignità dei soggetti interessati dalla presente sentenza, e, in particolare, a tutela del loro diritto alla riservatezza dei dati personali, si dispone in particolare che, in caso di riproduzione della sentenza stessa in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, venga opportunamente omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi dei soggetti interessati riportati sulla sentenza. A tal fine la Segreteria della Sezione applicherà la disposizione di cui al comma 3 dello stesso art. 52 del d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy). Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 13 novembre 2023.

IL GIUDICE

Giuseppe DI BENEDETTO

Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 26.02.2024

per il Dirigente

F.to digitalmente Dott. Alessandro VINICOLA